



DETERMINA N. **33/2022**

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

- VISTI gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
VISTO il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "l'IIC");
VISTO il Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
CONSIDERATO che attraverso l'accordo di collaborazione concluso il 30 maggio 2022, la Slovenska kinoteka e l'IIC hanno convenuto di collaborare nel realizzare l'evento "Settimana del Cinema Italiano 2022" definito dalla Determina del Direttore dell'IIC n. 28/2022 (e chiamato d'ora in poi "l'Evento");
CONSIDERATO che col citato accordo l'IIC ha assunto l'obbligo di acquisire dai soggetti comunicati dalla Slovenska kinoteka all'IIC, le licenze definite nel punto (c) della Clausola n. 3 del medesimo accordo, nonché quanto di accessorio e strumentale a queste licenze e alla loro fruizione sia con esse fornito da tali soggetti;
CONSIDERATO che tramite la comunicazione registrata nel protocollo dell'IIC in data 27 maggio 2022 al n. 0000247, la Slovenska kinoteka ha indicato l'operatore economico Si Produzioni s.r.l. – che ha codice fiscale e partita IVA 02350261208 (e ch'è chiamato d'ora in poi "l'OE") – quale soggetto che con riferimento al film intitolato "Il Giovane Corsaro – Pasolini da Bologna" e diretto da Emilio Marrese, ha titolo a concedere la licenza che, per adempiere al summenzionato obbligo, l'IIC deve acquisire ai fini della proiezione inclusa nell'Evento e programmata alla Slovenska kinoteka (Lubiana) per il giorno 10 giugno 2022 con sottotitoli sloveni;
CONSIDERATO che, allo scopo di celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, l'IIC e il Consolato Generale d'Italia in Capodistria hanno convenuto di realizzare al di fuori dell'Evento un'ulteriore proiezione del suddetto film in una data dell'autunno 2022 e in una località della circoscrizione del medesimo Consolato che saranno determinate nel prossimo futuro;
CONSTATATO che i diritti di proprietà intellettuale dei quali l'OE è titolare con riguardo al suddetto film, fanno sì che qualunque licenza concedibile sulla base di tali diritti, possa essere concessa solo ed esclusivamente dall'OE;
CONSTATATO che uno degli scopi dell'Evento è presentare al pubblico sloveno opere eccellenti del cinema italiano e in particolare alcune di quelle più recenti;
RITENUTO che il suddetto film contribuisca a riservare al genere cinematografico documentario un significativo spazio in seno al programma dell'Evento;
RITENUTO che il suddetto film meriti di rientrare nel programma dell'Evento e di concorrere alla celebrazione del summenzionato centenario per l'interesse della propria materia, per l'idoneità di questa ad accrescere la conoscenza di Pier Paolo Pasolini, per il proprio notevole rilievo documentale ed artistico e per la singolarità del proprio regista e dei propri interpreti;
OSSERVATO che le ragioni finora presentate riguardo all'Evento e al suddetto film, conducono alla conclusione che non sussistono ragionevoli soluzioni alternative all'acquisizione della licenza in base alla quale realizzare le due suddette proiezioni (e ch'è chiamata d'ora in poi "la Licenza");
PRESO ATTO della richiesta dell'IIC registrata nel Protocollo dell'IIC il giorno 27 maggio 2022 al n. 0000127, e della proposta dell'OE che è contenuta nella comunicazione registrata nel Protocollo dell'IIC in data 30 maggio 2022 al n. 0000250, (e che è chiamata d'ora in poi "la Proposta");
CONSIDERATO che nell'ambito del servizio definito da queste due comunicazioni (e chiamato d'ora in poi "la Fornitura"), gli elementi diversi dalla Licenza sono tutti puramente accessori alla fornitura della Licenza e assolutamente strumentali alla fruizione di quest'ultima,



	perché necessari a porre l'IIC nella condizione di realizzare le manifestazioni culturali in cui le due suddette proiezioni consistono;
OSSERVATO	che per i motivi fin qui esposti riguardo alla Licenza nonché agli altri elementi della Fornitura, l'assenza di concorrenza accertata con riferimento alla Fornitura, non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto avente per oggetto la Fornitura;
OSSERVATO	che dunque il caso in cui l'IIC acquisisce dall'OE la Fornitura ai fini delle proiezioni suddette, integra pienamente la fattispecie definita dal n. 3 della lettera b) del co. 2 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e soddisfa i requisiti determinati dal medesimo articolo;
OSSERVATO	che perciò il citato art. 63 consente all'IIC d'affidare tramite una procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, il contratto attraverso il quale acquisire dall'OE la Fornitura (e che è chiamato d'ora in poi "il Contratto");
CONSTATATO	che, nel procurarsi la Fornitura a mente dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017, l'IIC, essendo uno degli Uffici esteri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;
PRESO ATTO	di ciò che nell'ambito della Proposta l'OE ha dichiarato in merito ai requisiti previsti dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
CONSTATATO	che il giorno 1° giugno 2022 la consultazione del Casellario delle Imprese – tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ha prodotto il seguente risultato: "Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati.";
PRESO ATTO RITENUTO	del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_32547249; che alla luce dei corrispettivi che in passato l'IIC ha pagati per le forniture analoghe alla Fornitura, e delle condizioni del mercato in cui tali forniture sono scambiate, la somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00), netta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che nella Proposta l'OE ha chiesta quale corrispettivo della Fornitura, risulta essere un congruo compenso onnicomprensivo della Fornitura;
CONSTATATO	che nella Proposta l'OE non ha specificato subappalti;
CONSTATATO	che la natura della Fornitura rende oggettivamente impossibile variare secondo il co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016 la prestazione consistente nella Fornitura;
RITENUTO	che alla luce della Proposta gli interessi del MAECI possano essere meglio tutelati, qualora il Contratto contenga le seguenti previsioni: <ul style="list-style-type: none">• il diritto nel quale la Licenza consiste, sorge ed è efficace nel momento in cui l'IIC paga all'OE il corrispettivo della Fornitura;• in qualsiasi momento l'IIC può fissare un termine entro cui l'OE deve far pervenire all'IIC gli originali o le copie dei documenti che provano che l'OE ha la facoltà di dare all'IIC il diritto in cui la Licenza consiste;
CONSTATATO	che la Proposta non fissa scadenze entro le quali l'OE deve consegnare all'IIC le liste dei dialoghi e gli altri materiali che sono definiti dalla Proposta e che sono necessari ai fini delle suddette proiezioni;
CONSIDERATO	che, solo se il Contratto stabilisce tali scadenze, l'IIC dispone di un criterio oggettivo sulla cui base valutare se l'OE faccia pervenire all'IIC questi materiali con puntualità e prevedere all'interno del Contratto le penali prescritte dal co. 4 dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO	che pertanto il Contratto debba stabilire che l'OE consegni gli stessi materiali all'IIC entro il quarto giorno lavorativo che precede ciascuna delle suddette proiezioni;



- RITENUTO che sulla base dell'entità delle conseguenze della ritardata consegna di ciascuno dei materiali con riguardo ai quali il Contratto fissa una scadenza di consegna, la misura giornaliera della penale prescritta al co. 4 dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, vada fissata all'uno per mille del corrispettivo della Fornitura;
- CONSTATATO che alla luce degli usi del mercato internazionale il corrispettivo della Fornitura deve esser pagato in anticipo interamente o parzialmente, solo qualora nella Proposta l'OE richieda il pagamento anticipato dello stesso o di una sua parte;
- CONSTATATO che nella Proposta l'OE ha chiesto all'IIC di pagargli in anticipo il corrispettivo della Fornitura entro il 9 giugno 2022;
- CONSTATATO che la natura della Licenza comporta l'oggettiva impossibilità di accertare la regolare esecuzione dell'elemento principale della Fornitura consistente nella Licenza, e che la scadenza di pagamento imposta dall'OE, segue quella entro cui il Contratto imporrà all'OE di consegnare all'IIC ai fini della prima delle due summenzionate proiezioni i materiali che sono definiti dalla Proposta e che sono necessari ai medesimi fini;
- OSSERVATO che perciò l'IIC può controllare la regolare consegna di questi materiali, prima di pagare all'OE il compenso della Fornitura;
- RITENUTO che la natura della Fornitura e il modesto ammontare del corrispettivo della Fornitura rendano opportuno pagarli in un'unica soluzione, solo dopo che l'IIC ha accertato la regolare consegna dei materiali che sono definiti dalla Proposta e che sono necessari alla prima delle due suddette proiezioni, ed ha ricevuto dall'OE la relativa fattura;
- CONSTATATO che riguardo alla Fornitura l'OE, essendo stabilito nella Repubblica Italiana, è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
- CONSTATATO che con riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- CONSTATATO che l'OE, essendo stabilito nella Repubblica Italiana, è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
- PRESO ATTO degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
- CONSTATATO che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
- CONSTATATO che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
- OSSERVATO che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;
- CONSTATATO che, operando al di fuori del territorio in cui la Repubblica Italiana esercita la propria sovranità, l'IIC potrebbe essere privo dei poteri dati alle Amministrazioni Pubbliche italiane dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- RITENUTO che questa ragione renda opportuno inserire nel Contratto clausole che assoggettino l'OE alla potestà dell'IIC avente per oggetto i medesimi poteri;
- CONSTATATO che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01 (intitolata *Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11



- novembre 2021), si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
- CONSIDERATO che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
- RILEVATO che alla luce del modesto valore della Fornitura gli usi del mercato internazionale non permettono all'IIC d'ottenere che l'OE assicuri con una cauzione o con altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
- CONSTATATO che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi impostigli dalla medesima normativa italiana;
- RITENUTO che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in ispecie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
- RILEVATO che in caso di controversie relative all'esecuzione del Contratto l'interesse principale e sostanziale dell'IIC è di norma quello di ottenere la Fornitura in maniera regolare e puntuale;
- CONSTATATO il fatto che il Contratto presenta elementi d'internazionalità;
- RITENUTO che questo stesso fatto implichi che l'IIC possa soddisfare nella maniera più efficace il predetto interesse principale e sostanziale individuando il diritto della Repubblica di Slovenia quale *lex contractus* e attribuendo al foro di Lubiana la competenza sulle liti comunque inerenti al Contratto;
- CONSTATATO che ai sensi del diritto della Repubblica di Slovenia la forma dei contratti ai quali il Contratto dev'essere ricondotto, è libera e può quindi consistere anche in uno scambio di lettere cartacee o di lettere cartacee scansionate e inviate per posta elettronica;
- RILEVATO che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
- RITENUTO che perciò l'IIC debba motivare la scelta della lingua in cui il Contratto sarà formato;
- CONSTATATO che l'OE è una persona giuridica di diritto italiano;
- RITENUTO che per questo motivo il Contratto vada formato in lingua italiana;
- CONSTATATO che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione della Fornitura né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- OSSERVATO che per questo motivo nel Contratto non debbono essere inserite clausole che:
- sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,
 - prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
- RITENUTO che per questo motivo l'efficacia del Contratto possa decorrere dal momento in cui il Contratto risulta concluso;
- CONSIDERATO che a norma del co. 1 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto una clausola che in qualsiasi caso vieta all'OE di cedere il Contratto;



CONSIDERATO	che secondo il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse che individuino quali cause di risoluzione dello stesso quelle definite all'art. 73 della Direttiva 2014/24/UE, e il grave inadempimento;
PRESO ATTO	della nozione di grave inadempimento definita dall'art. 1455 del Codice Civile, e del concetto di clausola risolutiva espressa definito dall'art. 1456 dello stesso Codice;
PRESO ATTO	della conseguente necessità d'individuare nel Contratto ogni obbligazione dell'OE la violazione della quale è un grave inadempimento dell'OE;
RITENUTO	che sia un grave inadempimento dell'OE ciascuna delle seguenti condotte dell'OE: <ul style="list-style-type: none">• un qualunque materiale che a norma del Contratto l'OE deve fornire all'IIC, è fatto pervenire dall'OE all'IIC oltre il termine fissato a tal fine dal Contratto;• l'OE non fa puntualmente giungere all'IIC gli originali o le copie dei documenti che provano che l'OE ha diritto di concedere all'IIC il diritto in cui la Licenza consiste;• l'OE non adempie ad uno qualunque degli obblighi imposti all'OE dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche;• l'OE subappalta parzialmente o totalmente la Fornitura;• l'OE cede il Contratto;
CONSTATATO	che la natura della Fornitura implica l'oggettiva impossibilità di prorogare il Contratto;
CONSTATATO	che il fabbisogno dell'IIC avente per oggetto la Fornitura, non implica né la necessità né l'opportunità di rinnovare il Contratto;
CONSTATATO	che alla Fornitura si applica l'art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972;
CONSTATATO	che la spesa di Euro 1.200,00 – la quale consegue all'acquisizione della Fornitura – non è pluriennale e va imputata al cap. III.01 “Manifestazioni culturali” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per l'anno 2022;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 1.200,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;
ACCERTATO	che nel summenzionato cap. III.01 lo stanziamento disponibile alla medesima data, consente d'impegnarvi detto importo di Euro 1.200,00;
RITENUTO	che sulla base di questi accertamenti sia possibile aggiungere alla Lista degli Eventi riferita al summenzionato Bilancio, un'iniziativa: <ul style="list-style-type: none">• intitolata provvisoriamente “Il Giovane Corsaro”,• consistente nella suddetta proiezione realizzata in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia in Capodistria;• avente una previsione totale di spesa di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) gravante in parti uguali sull'IIC e sul medesimo Consolato Generale;

DETERMINA

- (1) che con l'OE sia concluso un contratto d'appalto di servizio i cui elementi essenziali sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che si addivenga alla conclusione del medesimo contratto tramite affidamento diretto;
- (3) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell'IIC l'importo di Euro 1.200,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa derivante dal predetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (4) che, a decorrere dalla data in cui il predetto contratto diventa efficace, nel cap. III.01 “Manifestazioni culturali” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022 l'importo d'Euro 1.200,00 sia impegnato per la spesa derivante dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualunque altra spesa e che, se l'obbligazione che impone la spesa derivante dallo stesso contratto, non si estingue entro il 2022, così sia fatto all'inizio d'ogni anno successivo al 2022 nel cap. III.01 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell'IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;
- (5) che il giorno in cui la Fornitura è assoggettata all'IVA, e, dopo che la Fornitura sia stata assoggettata all'IVA, il giorno in cui diventa efficace un qualunque incremento della corrispondente aliquota dell'IVA, siano di conseguenza adeguati impegno e accantonamento eseguiti secondo i precedenti punti n. 3 e n. 4;



- (6) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, e l'importo che forma oggetto del pagamento, sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell'IIC;
- (7) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per adempimento, l'eventuale differenza fra l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, e l'importo formante oggetto del pagamento, sia disimpegnata nel suddetto cap. III.01;
- (8) che dal giorno in cui l'obbligazione dell'IIC di pagare il corrispettivo della Fornitura si estingue per qualunque causa diversa dall'adempimento, l'importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti n. 3 e n. 5, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC e l'importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 4 e n. 5, sia disimpegnato nel suddetto cap. III.01;
- (9) che alla Lista degli Eventi riferita al Bilancio Preventivo dell'IIC per il 2022, sia aggiunta l'iniziativa intitolata provvisoriamente "Il Giovane Corsaro" e definita nel preambolo della presente Determina.

Lubiana



**ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL GIORNO 1° GIUGNO 2022 SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO
COMPOSTO DALLA LICENZA DI PROIEZIONE DEL FILM “IL GIOVANE CORSARO – PASOLINI DA BOLOGNA”
DI EMILIO MARRESE E DA SERVIZI ACCESSORII E STRUMENTALI ALLA MEDESIMA LICENZA**

I) DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell'art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell'art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell'art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l'art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l'art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in ispecie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l'art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l'art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell'art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l'art. 26
- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58



- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli artt. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012
- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016



- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)
- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)